



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

COMUNICATO STAMPA

NUOVE REGOLE PER I CONTI FORMATIVI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha trasmesso la circolare n° 0010235 del 12 giugno 2009, di seguito allegata, con la quale si chiarisce che la concessione dei **contributi con la modalità Conto Formativo** alle imprese associate ai Fondi Interprofessionali non è oggetto di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato alla formazione.

Pertanto, a far data del 12 giugno 2009, Fon.Coop non richiederà più ai presentatori della domanda di contributo sul Conto Formativo la documentazione relativa agli aiuti di Stato.

Si specifica comunque che l'eventuale costo dei lavoratori in formazione è escluso dal contributo concedibile e che quindi costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico del soggetto beneficiario.

Nel rilevare la novità, sarà pertanto modificato quanto prima il formulario *on line* di presentazione dei piani. Nel frattempo i soggetti beneficiari sono autorizzati a non compilare la documentazione relativa agli aiuti di Stato.

Roma, 17 giugno 2009



*Ministero del Lavoro della
Salute e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER
L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Divisione VI (Vigilanza e contenzioso)

VIA FORNOVO, 8 - 00192 ROMA

Ai Direttori
Fondi Interprofessionali

Allegati 1//

Risposta al N

Del.

Fondi interprofessionali – Aiuti di Stato.

Oggetto

Con riferimento all'oggetto, si trasmette il parere, formulato dall'Ufficio Legislativo, che conferma la necessità di applicare il nuovo regolamento generale di esenzione n. 800/08 ed il regolamento n. 1998/2006 (de minimis) anche nella fase c.d. a regime delle attività dei Fondi interprofessionali.

Ciò posto, sarà cura del Ministero provvedere alla prescritta comunicazione del regime alla Commissione Europea.

Nelle more, si raccomanda a tutti i Fondi che agiscono con la modalità dell'Avviso pubblico di applicare i regolamenti comunitari. Qualora, invece, il Fondo utilizzi la modalità del "Conto Formativo", mancando i requisiti della selettività e discrezionalità della misura agevolativa, come già condiviso dallo stesso Ufficio Legislativo, non si applica la normativa sugli aiuti di Stato.

Infine, si rappresenta che, terminato l'iter procedurale relativo alla prescritta comunicazione, si provvederà alla definizione della c.d. fase a regime rispetto alla quale si era in attesa di conferma sulla necessità di applicazione o meno della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

2

MM
IL DIRETTORE GENERALE
AD INTERIM
Dot. ssa Mailde Mancini



*Ministero del Lavoro
della Salute
e delle Politiche Sociali*

UFFICIO LEGISLATIVO



*Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ufficio Legislativo - 11a P. Veneto, 56 - Roma
Partenza - Roma, 5 giugno 2009
Prot. 6348/P/185/19*



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Arrivo - Roma, 08/06/2009
Prot. 17 / VI / 0009724

Alla Direzione generale
per le politiche per l'orientamento
e la formazione

Oggetto: Fondi interprofessionali per la formazione continua. Aiuti di Stato.

Con riferimento alla richiesta di parere in ordine all'applicazione della normativa sugli aiuti di stato alla materia in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), i fondi interprofessionali per la formazione continua sono alimentati dal contributo obbligatorio di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, versato dal datore di lavoro all'INPS.

Il citato articolo 118, primo comma, stabilisce, altresì, che i fondi, per il finanziamento dei piani formativi, si attengono al "criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi". In particolare, si prevede al comma 3 che l'INPS, ricevuto il predetto contributo dal datore di lavoro e "dedotti i meri costi amministrativi", provvede a trasferirlo per intero al fondo indicato dal datore di lavoro stesso.

Ai fini della formulazione del parere de quo, rileva inoltre il disposto di cui al comma 5 del predetto articolo 118, alla cui stregua "resta fermo, per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi, l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della legge n. 845 del 1978".

Ciò posto, occorre considerare che la materiale erogazione dei finanziamenti per la formazione può, però, essere effettuata sia con la mera redistribuzione delle risorse da parte dei fondi alle imprese che le hanno corrisposte (tramite il cd. conto formativo o aziendale), sia all'esito di una selezione di piani formativi presentati dalle imprese aderenti.

Detta procedura selettiva è effettuata dai fondi, previa pubblicazione di pubblici avvisi, sulla base di criteri e parametri prefissati dai fondi stessi.

In relazione al primo metodo di erogazione, nulla quaestio, trattandosi di mera rifusione di somme versate dalle imprese.

Con riferimento alla seconda modalità di finanziamento, si ravvisano, per converso, profili di selettività potenzialmente distorsivi. Ciò in quanto, di fatto, vengono ammessi al finanziamento soltanto alcuni piani formativi (ovvero quelli selezionati dai fondi in virtù di criteri discrezionalmente prestabiliti) e, dunque, soltanto alcune imprese possono beneficiare dell'attività formativa finanziata dai contributi obbligatori.

Ciò premesso, il regime de quo, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 87 del Trattato CE, è configurabile quale aiuto di Stato. A detto regime è, pertanto, applicabile il Regolamento (CE) n. 800 del 2008 sugli aiuti di Stato (peraltro di fatto già applicato dai fondi in questione) e, analogamente a quanto avvenuto nella fase di "start up" del regime stesso, la relativa disciplina deve essere notificata alla Commissione europea.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

